



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE di LA MORRA

Via Carlo Alberto n.6 – 12064 La Morra (CN)

tel. 0173/50251 fax 0173/500755

C.F. 91021000046 C.M. CNIC81900X

www.iclamorra.it [e-mail cnic81900x@istruzione.it](mailto:cnic81900x@istruzione.it) cnic81900x@pec.istruzione.it

Prot. n 3715/i.1

La Morra, lì 22 settembre 2016

Agli insegnanti

Al personale Ata-collaboratori scolastici

LORO SEDI DI SERVIZIO

OGGETTO: disposizioni vigilanza alunni

La vigilanza (dal latino vigil che indicava la guardia che – ben sveglia - sorvegliava la sicurezza dell'accampamento) è obbligo che investe tutto il personale scolastico.

Per analizzare in maniera compiuta il dovere della vigilanza occorre rifarsi alle norme di legge che lo alimentano:

In primis, l' art. **28** della Costituzione: "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti Pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi, la responsabilità si estende allo Stato e agli altri Enti pubblici".

L'art. 2043 del Codice Civile obbliga al risarcimento chiunque causi ad altri un danno ingiusto.

L'art. 2047 del Codice Civile riguarda il danno cagionato da chi è incapace di intendere e di volere: il risarcimento è addossato a chi era tenuto alla sorveglianza, salvo che non dimostri di non aver potuto impedire il fatto.

Infine l'art. **2048** del Codice Civile è la norma che riguarda gli insegnanti nella maggior parte dei casi, questo recita:

Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte. Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati (314 e seguenti, 301, 390 e seguenti) o delle persone soggette alla tutela (343 e seguenti, 414 e seguenti), che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all'affiliante. I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti (2130 e seguenti) nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non avere potuto impedire il fatto. La terminologia un po' desueta non lascia però spazio a dubbi: "precettori e maestri d'arte" sono tutti coloro che esercitano "latu sensu" un'attività d'istruzione, d'insegnamento o di vigilanza. In sostanza l'autorità dei genitori, con i connessi poteri di educazione e di sorveglianza, si trasferisce alla scuola (addetti responsabili) nel e per il tempo in cui gli allievi vi sono affidati. Tale vigilanza deve essere esercitata dal momento iniziale dell'affidamento(vedere specifici obblighi di servizio definiti contrattualmente- art. 41 e 42 , 5° c. del CCNL del 1995- "i cinque minuti precedenti l'inizio delle lezioni", durante i quali gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe per

accogliere e vigilare sugli alunni) e quindi in occasione delle *attività* sino a quando ad essa si sostituisca quella effettiva o potenziale dei genitori.

La disposizione dell'art. 2048 C.C. riguarda generalmente tutte le forme di attività scolastica e di insegnamento ivi compresa ricreazione, gite scolastiche o attività di svago che si svolgono nei locali scolastici o in quelli di pertinenza, gare sportive, uscite didattiche: quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all'attività didattica in senso stretto, ma riguarda in generale l'intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

"Il dovere di vigilanza sugli alunni non ha però carattere assoluto, bensì relativo, occorrendo correlarne il contenuto in modo inversamente proporzionale all'età e al normale grado di maturazione degli alunni, cosicché, con l'avvicinamento di costoro all'età del pieno discernimento, l'espletamento di tale dovere non richiede la continua presenza degli insegnanti, purché non manchino le più elementari misure organizzative dirette a mantenere la disciplina tra gli allievi."

(Tribunale di Bologna- Sez III-Sent. 12/02/2009 n. 21110)

Presupposto della responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando è l'accertamento che il danno sia l'effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone affidate alla sorveglianza. Il docente pertanto si ritiene possa liberarsi dalla responsabilità (cd prova liberatoria) solo se riesce a dimostrare che, pur essendo presente, non ha comunque potuto evitare l'evento poiché lo stesso si sarebbe manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Vi è quindi una presunzione di responsabilità a carico dell'insegnante che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni. Nel caso di momentaneo allontanamento dalla classe il docente dovrà provare che l'attività svolta dagli studenti (anche in relazione all'età ed alla maturità) sia tale da non comportare alcun pericolo per loro e non potrà liberarsi se l'assenza non è giustificata o non si sia fatto sostituire da altro personale qualificato. Quindi, l'insegnante che abbandona gli alunni senza seri e validi motivi e senza adottare le opportune cautele è responsabile del danno.

Il dovere di vigilanza sugli alunni non viene meno neppure quando sia stato consentito l'ingresso anticipato o la successiva sosta nell'edificio scolastico o nell'antistante spazio cortivo, coinvolgendo il personale ATA che si trovi nell'area in cui sostano i ragazzi. La giurisprudenza ha, infatti, affermato la responsabilità dell'autorità scolastica per le lesioni riportate da un alunno all'interno di un istituto in relazione ad un fatto avvenuto al di fuori dell'orario di lezione, giacché lo stesso era venuto a trovarsi legittimamente nell'ambito della struttura (Cass. 19.02.94 n. 1623).

Il personale ausiliario non rientra nel novero dei precettori, tuttavia nel profilo professionale dei collaboratori scolastici rientrano espressamente, compiti di vigilanza sugli alunni. La contrattazione collettiva (cfr. tabella A, profili di area del personale ATA, del CCNL 24/7/2003) attribuisce infatti al collaboratore scolastico «compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione ... di vigilanza sugli alunni, compresa l'ordinaria vigilanza e l'assistenza necessaria durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti». Pertanto anche le omissioni di vigilanza ad essi imputabili possono fondare una responsabilità dell'istituzione scolastica.

Un momento delicato è costituito dalla pausa di ricreazione, allorché i ragazzi – invero mai abbastanza controllati – possono essere persi d'occhio e non solo, possono confondersi tra le varie classi. La giurisprudenza ha ritenuto che la mancata sorveglianza costituisce un'ipotesi di colpa grave poiché, in tale periodo, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile vivacità degli alunni che determina probabilisticamente maggiori rischi di eventi dannosi.

Le forme di responsabilità ascrivibili al personale scolastico scaturenti dall'omessa vigilanza sono:

1. la responsabilità civile extracontrattuale verso i terzi (cioè verso gli alunni e le loro famiglie);
2. la responsabilità disciplinare (per violazione dei doveri collegati allo status di pubblico dipendente);
3. la responsabilità amministrativa e patrimoniale (che si genera quando, per effetto della condotta dolosa o colposa del dipendente, l'Amministrazione di appartenenza ha subito un pregiudizio economico);
4. la responsabilità penale (solo in caso di violazione di norme penalmente sanzionate).

Vale la pena di sottolineare che l'affidamento dei figli minori all'amministrazione scolastica e, per il suo tramite, al personale docente, non esclude la responsabilità dei genitori per il fatto illecito commesso dai minori stessi. Infatti, la responsabilità del genitore, ai sensi dell'art. 2048 primo comma, e quella del precettore, ex art. 2048 secondo comma, per il fatto commesso dal minore capace durante il tempo in cui è ad esso affidato, non sono tra loro alternative ma concorrenti, perché l'affidamento a terzi solleva il genitore solo dalla presunzione di colpa in vigilando, non anche da quella di **colpa in educando** "rimanendo i genitori tenuti a dimostrare di avere impartito al minore un'educazione adeguata a prevenire comportamenti illeciti" (Cass. 21 settembre 2000, n. 12501).

Il Dirigente scolastico
(Valeria dott.sa Cout)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex
art.3,co.2,,D.lgs 39/93